

DISCIPLINA DELLE PARTECIPAZIONI IN BANCHE, SOCIETA' CAPOGRUPPO, INTERMEDIARI FINANZIARI, ISTITUTI DI MONETICA ELETTRONICA E ISTITUTI DI PAGAMENTO

DOCUMENTO IN CONSULTAZIONE

OSSERVAZIONI PRELIMINARI

E' chiaro l'obiettivo della regolamentazione che mira a definire un compendio di norme il più possibile omogenee in tema di acquisizione di partecipazioni in particolare al capitale di banche e di altri intermediari finanziari in modo da avere comportamenti uniformi da parte delle autorità nazionali.

In questo contesto sarebbe auspicabile peraltro che l'Autorità di Vigilanza, nell'ambito delle proprie prerogative ed in sede di attuazione, possa applicare regole meno stringenti per gli intermediari bancari vigilati che, essendo già stati autorizzati ad operare, dovrebbero comunque assicurare ampi margini di tranquillità nella valutazione di sana e prudente gestione ai fini dei procedimenti autorizzativi connessi a progetti di acquisizione o di incremento di partecipazioni in altri soggetti vigilati.

Pur se la presente normativa in consultazione ha, come ricordato in premessa, obiettivi volti ad assicurare che il controllo sugli assetti proprietari delle imprese finanziarie sia svolto in modo uniforme all'interno del mercato unico, è auspicabile che in sede di attuazione possa rinvenirsi minore complessità nei procedimenti autorizzativi con semplificazione amministrativa in linea con i presupposti su cui si fonda l'emananda disciplina in tema di partecipazioni detenibili dalle banche che addirittura farà venire meno talune procedure autorizzative quando la società target (quindi anche intermediari finanziari) opera in paesi comunitari.

Dunque sembra ragionevole potersi aspettare che la presente disciplina possa prevedere ampi margini di esenzioni con riferimento alle procedure autorizzative per acquisire/incrementare partecipazioni in imprese vigilate, in particolare, qualora l'ente che acquisisce/incrementa sia a sua volta già impresa vigilata. Ciò anche quando taluni progetti si concretizzano all'interno del gruppo per effetto di riorganizzazione degli assetti proprietari da realizzare in coerenza con i modelli organizzativi adottati a livello gruppo.

Può infatti capitare che riarticolazioni di gruppo comportino movimenti infragruppo che determinano il trasferimento di partecipazioni da una società controllata ad una altra senza peraltro fare venire meno il controllo, diretto o indiretto, in capo alla Capogruppo.

COMMENTI/PROPOSTE

Art. 1

- Da valutare se opportuno precisare che il campo di applicazione è l'acquisizione di partecipazioni in Italia.

Art. 2

- L'eventuale sottoscrizione di un prestito convertibile rinvia all'atto della conversione (e quindi al momento della decisione) la necessità di richiedere l'autorizzazione? Ove fosse confermato che il momento è successivo ai fini della richiesta di autorizzazione, andrebbe valutata l'opportunità di una istruttoria da parte della Vigilanza in tempi compatibili con le esigenze della società che deve convertire il prestito,
- Non è chiaro il significato dell'ultima frase del 2° comma "non rileva che il diritto di voto sia limitato a una misura massima o ne siano previsti scaglionamenti"

Art. 5 e 6

- Dal combinato disposto dei due articoli non sembra necessaria la preventiva autorizzazione, ma solo la comunicazione successiva, nel caso di accordi stipulati da azionisti della società da più di un anno dai quali possa discendere anche l'esercizio del controllo. In tal caso non si comprende perché richiedono le informazioni per valutare i partecipanti al patto.

Art. 10

- Non è chiaro il significato delle forme di pubblicità al regime autorizzativi ed il perché delle stesse

Art 11

- La lett a) richiede il possesso dei requisiti di onorabilità in capo al soggetto acquirente. Ci si chiede se al riguardo non possa prevedersi una esclusione quando l'acquirente è soggetto già vigilato;
- la lett.b) richiede che per il rilascio della autorizzazione la Banca d'Italia valuta il possesso dei requisiti di coloro che in esito all'acquisizione svolgeranno funzione di amministrazione, direzione e controllo della banca/intermediario finanziario. Ciò significa che in fase di richiesta di autorizzazione è già necessario comunicare le scelte circa i futuri membri degli Organi sociali?

Art. 12

- Nel caso di revoca o sospensione dell'autorizzazione cosa succede? (obbligo a vendere e sterilizzazione dei diritti di voto?)

Art. 14

- Il comma 2 sembra prevedere, se ben compreso, obblighi autorizzativi posti in capo sia al controllante posto al vertice della catena partecipativa (con possibilità in questo caso di esclusione) sia alla società, da quest'ultimo controllata, che di fatto acquisisce/incrementa una partecipazione.

Al riguardo pare opportuno prevedere:

- l'esenzione dalle procedure autorizzative per l'acquisizione/incremento di partecipazioni in imprese vigilate qualora il detentore diretto della partecipazione, e la sua capogruppo, fossero entrambe imprese già vigilate; o comunque si chiede, in caso non venissero applicate le esenzioni, se, nel caso di gruppi bancari, possa essere la sola Capogruppo a dare corso agli obblighi procedurali escludendoli in capo alla società che direttamente acquisisce/incrementa la partecipazione;

- la possibilità che se l'acquisizione/incremento è fatta da una società del Gruppo Bancario non vigilata o comunque da società non inclusa nel Gruppo Bancario ma sottoposta a direzione e coordinamento di una Capogruppo bancaria, quest'ultima possa sostituirsi da sola nella richiesta di autorizzazione per conto della propria controllata, escludendo il detentore diretto della partecipazione da ogni obbligo procedurale.

Per quanto ovvio tutte le informazioni a corredo dell'istanza si riferirebbero comunque alla società che in concreto intende effettuare l'operazione;

Ci si chiede inoltre se non sia opportuno prevedere in modo esplicito l'esclusione dell'applicazione delle procedure autorizzative nel caso di operazione che riguardino le riarticolazioni del Gruppo. In altri termini si ha motivo di ritenere che nessun iter autorizzativo sia da effettuare, ai sensi dell'art 19 TUB, quando una società del gruppo intende rilevare da altra società del gruppo la partecipazione in una impresa finanziaria.

Ciò sulla base del principio che la fase di verifica degli assetti proprietari sia stata svolta nella prima fase di acquisizione.